



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure

SEZIONE TECNICA

Calata del porto, n.14 – 16038 - Santa Margherita Ligure (GE)
tel. +39.0185.287029 - fax 0185.285728 - www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure

ORDINANZA n° 300/2018

Argomento: Esercitazione antinquinamento Pollex 2018 denominata “Nereide del Tigullio 2018”

Località: “Golfo Marconi” antistante il litorale dei Comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino;

Data: 25 Ottobre 2018 dalle ore 08.00 fino a termine esigenza

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure:

- VISTO** Il documento d’impianto redatto dalla Direzione Marittima della Liguria, approvato in data 23 Ottobre 2018, relativo all’esercitazione complessa antinquinamento Pollex 2018 denominata “Nereide del Tigullio 2018” prevista per il giorno 25 Ottobre 2018;
- VISTO** il messaggio prot. n° 17938 in data 23/10/2018 con il quale è stata richiesta a MARINANORD La Spezia l’emissione di nulla-osta ed il relativo avviso ai naviganti;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg ’72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
- CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione, disciplinino lo svolgimento dell’esercitazione in argomento;
- VISTA** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n° 53/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 56/2012 di approvazione al “Regolamento per le operazioni di atterraggio, ancoraggio e sosta delle navi da crociera nella zona e nel punto di fonda individuati nella rada del Golfo Marconi per le operazioni di trasbordo dei passeggeri che accedono ai porti di Santa Margherita Ligure, Rapallo e Portofino” ;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 138/2015 di modifiche ed integrazioni al “Regolamento per le operazioni di atterraggio, ancoraggio e sosta delle navi da crociera nella zona e nel punto di fonda individuati nella rada del Golfo Marconi per le operazioni di trasbordo dei passeggeri che accedono ai porti di Santa Margherita Ligure, Rapallo e Portofino” ;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 34/2016 di modifiche ed integrazioni al “Regolamento per le operazioni di atterraggio, ancoraggio e sosta delle navi da crociera nella zona e nel punto di fonda individuati nella rada del Golfo Marconi per le

operazioni di trasbordo dei passeggeri che accedono ai porti di Santa Margherita Ligure, Rapallo e Portofino” ;

VISTA la Legge n° 979/82 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 17, 30, 81 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI gli atti d' ufficio;

RENDE NOTO

che nel giorno e nelle ore di seguito specificate, nello specchio acqueo antistante il litorale dei Comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino, così come meglio evidenziato dallo stralcio di carta nautica allegato, a puro titolo illustrativo e costituente parte integrante della presente Ordinanza, si svolgerà un'esercitazione complessa antinquinamento Pollex 2018 denominata “Nereide del Tigullio 2018” ed in concomitanza di una nave da crociera (M/N ZENITH N° IMO 8918136) che in tale data scalerà la zona di fonda di Portofino e che vedrà coinvolti, oltre a mezzi nautici della Guardia Costiera, anche altri mezzi navali delle società interessate dalle operazioni di bonifica di un eventuale inquinamento marino, così come previsto dall'art. 12-bis dell'Ordinanza n° 138/2015 emanata da questo Ufficio in data 07 Luglio 2015;

data: 25 OTTOBRE 2018 dalle ore 08.00 fino a termine esigenza;

in un area delimitata dalle seguenti coordinate nautiche in datum WGS 84:

PUNTO n°	Latitudine	Longitudine
1	44° 18.87' N	009° 13.40' E
2	44° 18.87' N	009° 14.09' E
3	44° 17.80' N	009° 14.46' E
4	44° 17.80' N	009° 13.77' E

ORDINA

Art. 1

Interdizione della zona

Nel giorno e negli orari di cui al “rende noto”, è interdetta, così come già previsto dalla propria Ordinanza n° 56/2012, già richiamata in premessa:

- a) la balneazione;
- b) la navigazione a qualsiasi unità (anche a remi);
- c) la sosta;
- d) l'approdo;
- e) la pesca;
- f) qualsiasi attività di immersione con qualunque tecnica;

inoltre, le unità in transito in prossimità delle unità navali impegnate nell'esercitazione antinquinamento in parola dovranno procedere a velocità ridotta e prestare particolare attenzione al rispetto delle distanze di sicurezza, facendo riferimento alla loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo. Analoga attenzione dovrà essere prestata da chiunque eserciti attività di balneazione o subacquea di qualunque tipologia, comunque al di fuori della predetta area richiamata all'interno del "rende noto";

Art. 2 - deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1 le unità della Guardia Costiera e le unità delle società interessate dall'esercitazione antinquinamento:

- a) gommone BWA in utilizzo alla Soc. Portofino Servizi Turistici S.r.l.;
- b) gommone in utilizzo alla Soc. Portofino Servizi Turistici S.r.l.;
- c) gommone in uso alla soc. Progetto Santa Margherita Ligure S.r.l.;
- d) qualsiasi altra unità navale interessata dall'esercitazione antinquinamento oggetto della presente Ordinanza.

nonché la M/N "ZENITH" n° IMO: 8918136 Bandiera: Malta, che scalerà la "zona di fonda" di Portofino in data 25 Ottobre 2018 dalle ore 09.00 alle ore 19.00;

inoltre, particolare attenzione dovrà essere prestata dai conduttori dei tender durante il trasferimento dei passeggeri bordo/terra e viceversa (seguendo rotta costituita dal percorso più breve possibile verso il porto di Portofino), oltre alla scrupolosa osservanza delle disposizioni già impartite dall'art. 7 dell' Ordinanza n° 56/2012 già richiamata in premessa, **che comunque demandano alle competenze tecnico-nautiche e funzionali in capo al Comandante della nave stessa.**

Art. 3 - Sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni arrecati alle persone e/o alle cose derivanti dal loro illecito comportamento e saranno puniti a norma dei seguenti articoli:

- a) art 53 del Decreto Legislativo n. 171/05, se alla condotta di un'unità da diporto;
- b) art 1164 del Codice della Navigazione;
- c) art 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie ai sensi delle disposizioni normative.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure

Santa Margherita Ligure, 23/10/2018

F.TO IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Antonello PIRAS

AREA DI ESERCITAZIONE ANTINQUINAMENTO POLLEX 2018 “NEREIDE DEL TIGULLIO 2018”

